



**Per individuare la legge applicabile a un assegno alimentare, la residenza abituale del suo beneficiario è quella del luogo in cui si trova il centro abituale della sua vita, a maggior ragione quando si tratta di un minore in tenera età**

*L'illiceità del trattenimento di tale beneficiario nel territorio di uno Stato membro non osta, in linea di principio, al trasferimento della sua residenza abituale nel territorio di detto Stato*

A. P. e W. J. sono cittadini polacchi, che risiedevano nel Regno Unito almeno dal 2012. Essi hanno dato alla luce L. J. e J. J. nel giugno 2015 e nel maggio 2017 nel Regno Unito. Entrambi tali minori hanno la cittadinanza polacca e britannica. Nel corso del 2017, A. P. si è recata in Polonia portando con sé i suoi figli. A. P. ha informato W. J. della sua intenzione di restare permanentemente in Polonia con i figli, cosa che W. J. ha rifiutato.

Il 7 novembre 2018, i **minori**, rappresentati da A. P., **hanno proposto dinanzi a un giudice polacco una domanda di versamento di un assegno alimentare mensile** nei confronti di W. J. Tale giudice, la cui competenza non è stata contestata da W. J., ha condannato quest'ultimo a versare a ciascuno dei figli un assegno alimentare mensile, in applicazione della legge polacca. W. J. ha impugnato la sentenza dinanzi al Tribunale regionale di Poznan (Polonia). Nel frattempo, il Tribunale regionale di Poznan, con ordinanza del 24 maggio 2019, ha ingiunto ad A. P. di consegnare i minori a W. J. entro e non oltre il 26 giugno 2019, constatando che essi erano stati trattenuti illegalmente in Polonia e che la loro residenza abituale immediatamente prima di tale trattenimento si trovava nel Regno Unito. A. P. non ha, tuttavia, consegnato i minori a W. J. nel termine impartito.

A seguito di tale ordinanza, il Tribunale regionale di Poznan, adito dell'impugnazione proposta da W. J. avverso la sua condanna a versare l'assegno alimentare mensile ai suoi figli, si interroga riguardo alla **determinazione della legge applicabile all'obbligazione alimentare di cui trattasi**. In forza del protocollo dell'Aia<sup>1</sup> è la legge dello Stato della **residenza abituale** del creditore che disciplina le obbligazioni alimentari.

Il Tribunale regionale di Poznan, pertanto, chiede alla Corte se un creditore minorenni di alimenti possa, ai fini della determinazione della legge applicabile al credito alimentare, acquisire una nuova residenza abituale nello Stato in cui è stato trattenuto illecitamente, qualora un giudice abbia ordinato il suo ritorno nello Stato in cui aveva sua residenza abituale immediatamente prima dell'illecito mancato ritorno.

Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, l'ordinanza del 24 maggio 2019 è stata parzialmente annullata dalla Corte suprema, Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche (Polonia).

Con la sua sentenza odierna, la Corte constata che, **ai fini della determinazione della legge applicabile al credito alimentare di un figlio minorenni** trasferito da uno dei suoi genitori nel territorio di uno Stato membro, **la circostanza che un giudice di tale Stato membro abbia**

---

<sup>1</sup> Articolo 3 del protocollo dell'Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, approvato, a nome della Comunità europea, con la decisione 2009/941/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009 (GU 2009, L 331, pag. 17).

**ordinato, nell'ambito di un procedimento distinto, il ritorno di tale minore nello Stato in cui risiedeva abitualmente con i genitori prima del suo trasferimento, non è sufficiente a impedire che detto minore possa acquisire la residenza abituale nel territorio di tale Stato membro.**

La Corte procede all'interpretazione della **nozione di «residenza abituale»** del creditore di alimenti, e verifica **se l'illiceità del trattenimento di tale creditore nel territorio di uno Stato membro non osti** al trasferimento della sua residenza abituale nel territorio di tale Stato.

Per quanto riguarda la nozione di **«residenza abituale»** del creditore di alimenti, essa non è definita dal protocollo dell'Aia. A tale riguardo, la Corte constata che l'impiego dell'aggettivo «abituale» consente di dedurre che la residenza deve presentare un grado sufficiente di stabilità, con esclusione di una presenza temporanea od occasionale. Poi, essa sottolinea che la legge della residenza abituale del creditore di alimenti appare, in linea di principio, quella che presenta il nesso più stretto con la sua situazione, data la necessità di determinare l'esistenza e l'importo dell'obbligazione alimentare tenendo conto delle condizioni giuridiche e fattuali dell'ambiente sociale del paese in cui il creditore vive ed esercita la maggior parte delle sue attività.

Ne consegue che **la residenza abituale del creditore di alimenti è quella del luogo in cui si trova, di fatto, il centro abituale della vita di quest'ultimo, considerato il suo ambiente familiare e sociale. Ciò vale a maggior ragione quando tale creditore è un minore in tenera età**, tenuto conto della necessità di prendere debitamente in considerazione l'interesse superiore di tale minore, il quale richiede in particolare di assicurarsi che egli benefici di risorse sufficienti in considerazione dell'ambiente familiare e sociale nel quale si trova a vivere.

La Corte precisa che il compito di stabilire in un caso concreto se il creditore di alimenti risieda abitualmente in uno Stato o in un altro **costituisce una valutazione di fatto, di modo che spetta al giudice nazionale adito determinare il luogo in cui si trova la residenza abituale dell'interessato**. Ai fini della determinazione della legge applicabile al credito alimentare richiesto nel caso di specie, il momento in cui tale giudice deve concretamente porsi per valutare il luogo in cui si trova la residenza abituale di detto creditore è il momento in cui occorre statuire sulla domanda di alimenti.

Per quanto riguarda **l'illiceità del trattenimento del creditore nel territorio di uno Stato membro**, la Corte dichiara che sarebbe contrario alla presa in considerazione dell'interesse superiore del minore ritenere che l'esistenza di una decisione giurisdizionale di uno Stato membro, che accerti l'illiceità del trasferimento o del trattenimento di un figlio minore, impedisca, in linea di principio, di considerare che detto minore risieda abitualmente nel territorio di tale Stato membro. Inoltre, la Corte constata che, nel silenzio dei testi, non vi è alcun motivo che giustifichi un'interpretazione dell'articolo 3 del protocollo dell'Aia alla luce o ispirandosi alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento Bruxelles II bis<sup>2</sup>, che neutralizzano il trasferimento, in linea di principio, della competenza giurisdizionale, in materia di responsabilità genitoriale, verso lo Stato membro in cui il minore avrebbe avuto la sua nuova residenza abituale a seguito del suo trasferimento o del suo mancato ritorno illeciti, a vantaggio dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale prima di tale trasferimento o di tale mancato ritorno.

Ne consegue che, **ai fini dell'identificazione della legge applicabile, è solo nel contesto della valutazione di tutte le circostanze del caso di specie che, tenendo nella dovuta considerazione l'interesse superiore di tale minore, il giudice nazionale adito può essere indotto a tener conto dell'eventuale illiceità del trasferimento o del mancato ritorno del medesimo.**

---

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).

Spetta, quindi, al giudice del rinvio verificare se, alla luce dell'insieme delle circostanze esistenti, che caratterizzano la situazione dei minori e in considerazione dell'ambiente familiare e sociale di questi ultimi, la loro presenza nello Stato membro in cui sono stati trasferiti abbia carattere stabile.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.*

*Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.*